



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 20 novembre 2024.

Oggetto: Bonus 100 euro sulla 13ma mensilità dei dipendenti – NOVITA' a seguito delle modifiche introdotte dal DL 167/2024.

La legge 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione del DL 113/2024, ha reso definitiva una misura di cui si è molto parlato in questi ultimi mesi e che impone il coinvolgimento dei datori di lavoro.

Tale misura, già commentata con nostra Newsletter n. 39 del 24 ottobre scorso, è stata oggetto di significative modifiche – con ampliamento della platea dei potenziali destinatari – a seguito dell’emanazione del DL 167/2024 (in GU del 14.11.2024).

Alla luce di quanto sopra ed a seguito di quanto precisato con la circolare Agenzia Entrate n. 22/e del 19 novembre 2024, si rende necessario **SOSTITUIRE i contenuti della nostra precedente NL 39/2024, modificare il fac-simile di dichiarazione che il lavoratore dipendente dovrà produrre al datore di lavoro, modificare l’informativa ai lavoratori.**

Pertanto, di seguito si propone l’analisi aggiornata della disposizione come modificata dal recente decreto.

I contenuti della norma

La novità, introdotta a favore delle famiglie, può essere schematizzata come segue.

- ✓ la misura qui descritta è una tantum ed è valida solo per l’anno 2024;
- ✓ è introdotto un **bonus di 100 euro – da rapportare al periodo di lavoro** – a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano specifici requisiti economici e familiari;
- ✓ più precisamente, il bonus spetta ai lavoratori subordinati (no cococo, amministratori e autonomi) che
 - nel 2024 abbiano un **reddito complessivo non superiore a euro 28.000**;
 - non siano lavoratori c.d. “incapienti”; cioè, i dipendenti devono avere una **imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente, **superiore alle detrazioni**;
 - abbiano **almeno un figlio fiscalmente a carico** – anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato. Per essere a carico il figlio nel 2024 deve avere un reddito non superiore ad euro 2.840,5, a meno che il figlio abbia una età non superiore a 24 anni, nel qual caso il limite reddituale dello stesso per essere considerato a carico è elevato ad euro 4.000;
 - l’indennità **non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità (pertanto nello stesso nucleo familiare il bonus compete una sola volta). L’Agenzia delle Entrate precisa che il bonus spetta ad entrambi i genitori nel caso in cui gli stessi non siano conviventi.**

Per “convivente”, come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento al DL 167/2024 si intendono i “conviventi di fatto”, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami

affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) comma 1 art. 13, del Regolamento di cui al DPR 223/89. Pertanto, lo status di "convivente" è riconosciuto quando regolarmente dichiarato all'anagrafe e risultante dallo stato di famiglia.

- ✓ l'indennità di 100 euro, ove spettante, non concorre a formare il reddito del percipiente e deve essere proporzionata al periodo di lavoro del dipendente nel 2024; più nello specifico
 - ai fini del proporzionamento del bonus, si deve fare riferimento (coerentemente con quanto avviene per le detrazioni) alle giornate in cui è maturata retribuzione
 - non è prevista nessuna decurtazione in caso di orario part-time nelle sue varie forme e misure di riduzione
 - in caso di più rapporti contemporanei i giorni utili ai fini del bonus si computano una sola volta;
- ✓ ai fini della verifica della soglia reddituale dei 28.000 euro va considerato il reddito complessivo, inteso quale *reddito di riferimento* per le agevolazioni fiscali,
 - si considerano i redditi soggetti a cedolare secca
 - si considerano i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in regime forfetario per gli autonomi
 - si considerano le quote di agevolazione ACE (aiuti per la crescita economica) per gli autonomi
 - si considerano le mance assoggettate a imposta sostitutiva
 - si considerano le quote esenti per agevolazioni per rientro in Italia dei ricercatori
 - si considerano le quote esenti per agevolazioni impatriati
 - NON si considera la quota di reddito riferito all'unità abitativa adibita ad abitazione principale del dipendente.

Momento di erogazione del bonus, adempimenti dei lavoratori e dei datori di lavoro

Il bonus 100 euro è erogato dal datore di lavoro sostituto d'imposta, unitamente alla 13ma mensilità (pertanto con il cedolino paga della gratifica natalizia), a fronte di esplicita richiesta del lavoratore che deve dichiarare formalmente di avervi diritto esplicitando i requisiti necessari alla percezione (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), nonché indicando il codice fiscale dei figli e del coniuge/convivente.

Sulla base di quanto precisato dall'Agenzia Entrate, qualora il lavoratore abbia già prodotto la dichiarazione sulla scorta della norma originaria, è opportuno che ora la stessa venga nuovamente acquisita alla luce del DL 167/2024 nel caso in cui il dipendente abbia un convivente (non coniuge), per il quale deve essere comunicato il codice fiscale.

Una volta erogato il bonus, il sostituto d'imposta avrà un credito d'imposta che, dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità in esame, potrà portare a scomputo in F24 con il codice tributo individuato dall'AE con risoluzione n. 54 del 13.11.2024.

Nel caso in cui riteniate di dare una generale informazione a tutti i dipendenti della novità qui illustrate, alla luce dei necessari aggiornamenti a seguito dell'emanazione del DL 167/2024, in allegato alla presente si invia una BOZZA di comunicazione utile a tal fine, con allegato un fac-simile di dichiarazione che potrà essere utilizzato dai lavoratori per le richieste di assegnazione del bonus.

Si invitano tutti i Clienti a dare comunicazione ai nostri uffici - entro il 10 dicembre 2024 - di eventuali richieste che pervenissero dai dipendenti, corredate dalla dichiarazione di responsabilità, per l'erogazione dei 100 euro nella busta paga della gratifica natalizia.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione ai contenuti della presente.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp